

*Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza n. 1240 del 15/07/2021*

*Giudice Monocratico: **BIASCI GIANLUIGI**. P.M. (Conf.)*

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI – Body Shaming – Vessazioni psicologiche – Reato di cui all'articolo 572 c.p. – Fattispecie – Sussistenza.

Il delitto di cui all'art. 572 c.p. si caratterizza per la reiterazione nel tempo – all'interno, o in ragione, di un rapporto di convivenza almeno temporaneamente stabile – di comportamenti vessatori che, considerati singolarmente, ben potrebbero anche non essere punibili e che, invece, acquistano rilevanza penale proprio per effetto della loro ripetizione: la condotta tipica, in questo senso, consiste in una pluralità di atti reiterati e frequenti, lesivi dell'altrui integrità fisica, della libertà o del decoro o, comunque, degradanti fisicamente o moralmente; sotto tale profilo, rilevano dunque anche le espressioni verbali che cagionino alla persona offesa vere e proprie sofferenze morali (In applicazione dell'enunciato principio, il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'articolo 572 c.p. in presenza di una serie di condotte atte a umiliare costantemente la vittima – convivente all'epoca dei fatti con l'imputato – le quali si estrinsecavano per lo più nell'ingiuriare costei, nell'apostrofarla con epiteti offensivi e nell'imporle diete dimagranti, c.d. *body shaming*, al punto da farla cadere in uno stato di depressione reattiva).

Riferimenti normativi: art. 572 c.p.